

Tribunale di Piacenza, 6 giugno 2014. Presidente relatore Marina Marchetti.

omissis

DECRETO

premesse che:

– con ricorso depositato in data 12 dicembre 2013, nel termine assegnato da questo Tribunale a seguito di ricorso ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F., Z. C. srl ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo, prevedendo la cessione di tutti i beni

costituenti il patrimonio sociale, in modo da consentire il pagamento delle spese di procedura e di quelle in prededuzione, il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nonché il pagamento parziale dei crediti chirografari nei limiti del residuo disponibile, prevedendo la suddivisione dei crediti ammessi al voto in tre classi, includendo:

– nella prima i creditori tributari per Transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., con pagamento del 100% dell'Iva e altre imposte il 26% degli altri creditori tributari e privilegiati per sanzioni, interessi, e accessori;

– nella seconda i crediti chirografari vantati da fornitori e altri, con pagamento della misura del 25%;

– nella terza il pagamento di crediti assistiti da garanzie esterne, per i quali veniva prevista una percentuale di soddisfacimento del 10% del valore del credito;

– che con decreto del 10 gennaio 2014, depositato il 14 gennaio 2014, il Tribunale di Piacenza ha ammesso la predetta società alla procedura di concordato preventivo, nominando Commissario giudiziale il Dott. A. V., commercialista in Piacenza e disponendo la convocazione dei creditori per l'adunanza del 04 marzo 2014;

– nella relazione ex art. 172 l.f. il Commissario Giudiziale ha espresso una valutazione positiva rispetto alla fattibilità della proposta di concordato, confermando nel suo giudizio di fattibilità la realizzazione di una liquidità mediante la cessione dei beni materiali ed immateriali dell'azienda, rappresentando che quest'ultima risultava principalmente fondata:

– a) sull'affitto di azienda e sulla proposta irrevocabile di acquisto da parte di newco Z. Service srl (società riconducibile alla stessa compagine familiare), per il prezzo complessivo di €. 600.000,00;

– b) sulla vendita dell'immobile aziendale per un valore di €. 2.100.000,00;

– dal verbale dell'adunanza dei creditori tenuta in data 04 marzo 2014, dai successivi voti favorevoli, nel termine di cui all'art. 178 ult.co. l.f., risulta che la proposta di concordato ha raggiunto la maggioranza prevista dall'art. 177 co.1 l.f., avendo espresso voto favorevole (per espressione positiva di voto o mancanza di dissenso) creditori rappresentativi della maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna delle tre classi previste;

– rilevato che nel presente giudizio di omologazione ha presentato opposizione I. spa procuratore speciale di C. spa, con sede in Parma, quale creditore dissenziente appartenente alla classe 3^a per un importo di €. 445.248,00, affermando che l'accesso alla procedura concordataria non sarebbe conveniente e costituirebbe soltanto un mezzo dilatorio di un inevitabile fallimento per le seguenti ragioni:

- La Z. Service Srl non offrirebbe alcuna garanzia in relazione all'adempimento delle obbligazioni assunte verso la concordante (contratto di affitto di azienda con proposta irrevocabile di acquisto in caso di omologazione del concordato, contratto di locazione dell'immobile, contratto estimatorio per l'acquisto del magazzino materie prime e prodotti finiti), trattandosi di un'azienda con capitale sociale di €. 10.000,00 di cui solo €. 2.500,00 versati;

- La valutazione dell'immobile aziendale sarebbe sopravvalutata e non terrebbe conto dell'andamento del mercato immobiliare, non sarebbero stati individuati potenziali acquirenti;

- Il monte debiti del concordato ipotizzerebbe transazioni sia fiscali che con la Banca I. non perfezionate alla data

della relazione ex art. 172 del C.G.;

- L'evidente impossibilità di realizzazione del piano concordatario comporterebbe, in un futuro più o meno prossimo, il fallimento della concordante con perdita di "tempo" e di valore dei beni alienabili;
- Il prelievo delle rimanenze di magazzino da parte della affittuaria d'azienda, con pagamento a 120 gg. e sconto 20%

sul valore del tabulato magazzino, potrebbe depauperare la massa attiva.

Premesso che l'opposizione di I. riguarda esclusivamente la fattibilità del concordato ed attiene a rilievi non di tipo formale ma sostanziali della procedura, ritiene il tribunale che le motivazioni addotte non siano condivisibili.

Ed invero, anche a fronte di mancate specifiche garanzie, la regolarità della contabilità precedente, il comportamento lineare e

trasparente tenuto dalla società concordante nel corso della procedura, la coincidenza sostanziale delle persone appartenenti

alla società concordante alla newco affittuaria, porta il Tribunale a ritenere l'affidabilità di quest'ultima, tenuto conto anche del ribadito impegno espresso per iscritto dalla cessionaria, in data 24.04.2014, relativo al pagamento dei canoni di affitto di azienda e del materiale di magazzino.

L'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda è subordinata alla avvenuta omologazione del concordato, onde risulta prematura qualsiasi considerazione tanto più se negativa.

In quest'ottica, in mancanza di puntuali motivazioni circa l'inaffidabilità personale dei responsabili dell'azienda istante, deve

essere tenuto in giusta considerazione anche il principio di fondo che sottende al concordato, teso a privilegiare la conservazione dei valori aziendali rispetto all'ipotesi del fallimento, soprattutto quando in relazione a quest'ultimo non si prospettino maggiori vantaggi per il ceto creditizio.

Si rileva tra l'altro che I. si oppone per conto della banca C., che vanta verso la società un credito di €. 425.244,00,

per il quale hanno prestato fidejussioni personali C. Z., attuale liquidatore della concordante e la di lui moglie P.

Proprio in ragione dell'esistenza di tali garanzie, l'opponente istituto è stato incluso nella terza classe dei creditori, per i quali è stato previsto il pagamento del 10%, che risulta essere percentuale modesta rispetto al valore complessivo del credito concordatario, pari ad €. 3.791.341 e a quello parziale della terza classe dei creditori, pari ad €. 222.236 (cfr. relazione commissario ex art. 172 L. F. pag. 18).

Il collocamento tra i crediti chirografari non rende verosimile l'ipotesi che il fallimento possa portare ad un maggior risultato;

anche il Commissario, sia nella relazione ex art. 172 L.F., sia nel parere motivato ex art. 180 c.2 L.F., ha affermato che, in base alla documentazione disponibile, in caso di fallimento, le eventuali azioni revocatorie esperibili, non porterebbero a concreti e significativi incrementi della massa attiva, tali da far ritenere quest'ultima procedura preferibile al concordato.

Quanto al compendio immobiliare, come già osservato in sede di relazione dal Commissario esso "è stato oggetto di due successive e recenti valutazioni estimative: la prima del 24.09.2013 a firma del Geometra S. P., che attribuisce ad esso un valore complessivo di euro 3.448.185,30 e la seconda del 29.10.2013 ad opera di M. Real Estate Srl, che individua invece il valore del fabbricato in un range compreso tra euro 2.100.000 ad euro 2.350.000; il Commissario, ritenendo di non dover procedere ad ulteriori valutazioni estimative, anche per evidenti ragioni di economicità della procedura, ha confermato il valore più basso proposto dalla M. Real Estate di euro 2.100.000, con ciò condividendo la valutazione già prudenziale esposta dalla ricorrente".

Il tribunale, fa proprie le suddette considerazioni ad esse uniformandosi, considerando del resto che, per quanto riguarda

l'immobile – che rappresenta la voce più cospicua dell'attivo da realizzare- I. spa non ha suffragato la propria

valutazione ridotta con una adeguata perizia o con altri dati tratti da atti riguardanti transazioni per cespiti simili od equivalenti, invocando, invece, genericamente l'attuale crisi del mercato immobiliare.

L'argomento, di per sé è insufficiente a suffragare le obiezioni dell'opponente e non può essere condiviso, perché privo di riferimenti concreti e fattuali da cui il tribunale possa trarre un diverso convincimento; diversamente si dovrebbe concludere che l'attuale crisi generale del settore, come di molti altri, per l'estrema difficoltà della vendita di detti beni, tradizionalmente considerati beni rifugio, impedirebbe qualsiasi concordato il cui oggetto della cessione fossero immobili, difficoltà che non sarebbe comunque evitata anche in caso di fallimento, non trattandosi tanto di una questione di prezzo, quanto di mancanza di domanda.

Si osserva che il principio qui espresso trova conferma anche nell'insegnamento della suprema corte che molto di recente ha avuto modo di affermare quanto segue: "Non sono oggetto del sindacato officioso del giudice eventuali ragioni di irrealizzabilità in concreto del piano di concordato preventivo, le quali rientrano nella nozione di fattibilità economica riservata esclusivamente alla valutazione dei creditori. L'incapacità del proponente di formalizzare l'acquisto di cespiti immobiliari, la mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi e la ritenuta inattendibilità della valutazione degli immobili quali ragioni dell'eventuale insuccesso del concordato costituiscono elementi che devono essere valutati in via esclusiva dai creditori, sempre che non sia posta in discussione la loro compiuta informazione e che i citati elementi non integrino una assoluta, manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori. (Cassazione civile, sez. I 23 maggio 2014, n. 11497 - Pres. Rordorf - Est. De Chiara)

Quanto al mancato perfezionamento della transazione fiscale ex art. 182 ter L.F., si rileva come nel frattempo, sia L'Agenzia delle Entrate (prov. del Direttore Provinciale del 21.03.2014 – allegato 3) che Equitalia Centro Spa (comunicazione Dir. Reg. ER – procedure accentrate e speciali del 07.04.2014 – allegato 4) abbiano prestato il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento nell'ambito del concordato preventivo: come riferisce il Commissario, ciò di fatto comporta una diminuzione del passivo privilegiato pari al 100% degli interessi ed al 50% delle sanzioni sui tributi erariali non versati, declassati alla classe 1) della proposta, per un importo di circa 429 mila euro.

Per quanto attiene invece a quella della rinegoziazione delle obbligazioni a suo tempo assunte dalla concordante e relative ad una porzione del fabbricato ancora condotta in locazione finanziaria, come si legge nel parere del Commissario, l'Istituto di credito Banca I., con nota del 21.02.2014 (allegato 5), ne ha confermato l'accettazione.

Del resto, sulla base di una valutazione complessiva, il Tribunale è convinto che il fallimento dell'azienda non porterebbe ad alcun maggior vantaggio rispetto al concordato, oltre che per quanto già detto in relazione alla possibilità di ottenere utili risultati dalle revocatorie, ove concretamente esperibili, anche per gli altri profili evidenziati nel parere motivato che si riportano testualmente: "sulla base della personale esperienza professionale, [il Commissario] non può che concordare con quanto prospettato dalla ricorrente e dall'attestatore (ed implicitamente riconosciuto anche nella memoria di opposizione all' omologa più sopra citata) circa le minusvalenze che potrebbero verificarsi nel caso di fallimento in capo a determinati assets della procedura (segnatamente il magazzino, il compendio immobiliare, la valorizzazione dell'avviamento e dei brevetti in caso di vendita all'incanto dell'azienda). Inoltre, anche l'accordo ex art. 182 ter L.F. (cd. "transazione fiscale") verrebbe a decadere, con sensibile incremento del passivo privilegiato. Tutto ciò avrebbe come risultato che, con ogni probabilità, il realizzo fallimentare dell'attivo non basterebbe a soddisfare integralmente nemmeno i creditori privilegiati. Si conferma quindi che, a parere di chi scrive, nessun vantaggio certo in termini di aumento dell'attivo risulterebbe prevedibile in caso di fallimento".

Per tali superiori considerazioni, il Tribunale reputa il concordato in esame concretamente fattibile e fondata l'aspettativa di liquidità ipotizzata; la proposta di cessio bonorum ed i rischi che essa comporta a carico dei creditori è stata ben spiegata dal Commissario nella sua relazione iniziale ed approvata con le maggioranze di legge dai creditori consapevoli. Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per omologare il concordato preventivo, in quanto la procedura si è svolta regolarmente ed il piano concordatario è stato approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto in tutte le classi, mentre l'opposizione presentata da I. deve essere rigettata per le ragioni sopra esposte;

Considerato che il piano concordatario si sostanzia nella cessione dei beni ai creditori, è necessario provvedere alla nomina di un Liquidatore giudiziale, con determinazione delle seguenti modalità di liquidazione: il Liquidatore giudiziale provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni della società debitrice attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 182 l.f., trasmettendo ogni sei mesi al Giudice delegato una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione e le somme disponibili, raccogliendo preventivamente le osservazioni del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori; in particolare, prima di procedere alla vendita di immobili, alla cessione di rami di azienda ed agli altri atti indicati nell'art. 182 co.4 l.f., il Liquidatore giudiziale acquisirà l'autorizzazione del Comitato dei creditori ed il parere del Commissario giudiziale e del legale rappresentante della società debitrice, notiziando il Giudice delegato; per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici, il Liquidatore giudiziale acquisirà il parere del Comitato dei creditori, del Commissario giudiziale e del legale rappresentante della società debitrice, notiziando il Giudice delegato; il Liquidatore giudiziale verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione su un conto corrente da accendere o già acceso presso istituto di credito sulla base della migliore redditività ed intestato alla procedura concorsuale, dal quale il Liquidatore giudiziale potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, di importo non superiore ad euro 10.000,00, occorrendo la firma del Commissario giudiziale per prelievi di importo superiore, trasmettendo comunque ogni semestre copia dell'estratto conto al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori ed al legale rappresentante della società debitrice, che potranno presentare osservazioni; il Liquidatore giudiziale provvederà ad informare tempestivamente il Giudice delegato, il Commissario giudiziale ed il Comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano concordatario, anche ai fini della valutazione delle iniziative per la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 l.f.;

1. il Liquidatore giudiziale predisporrà progetti di riparto, da sottoporre al parere del Commissario giudiziale e del Comitato dei creditori, da comunicare al legale rappresentante della società debitrice e notiziando il Giudice delegato, qualora le disponibilità liquide consentano l'attribuzione ai creditori di una percentuale non inferiore al 5% dell'attivo indicato nel piano concordatario, nel rispetto delle cause di prelazione e con accantonamento delle risorse necessarie al pagamento dei crediti contestati o condizionali;
2. il Liquidatore giudiziale effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifico bancario o assegno circolare, trasmettendo al Commissario giudiziale, al Comitato dei creditori ed al legale rappresentante della società debitrice copia della relativa documentazione;
3. il Liquidatore giudiziale provvederà a depositare le somme relative ai crediti contestati (maggiorati degli interessi maturati, ove si tratti di crediti ipotecari o privilegiati), ovvero quelle dovute ai creditori irreperibili, in distinti libretti di deposito bancario da accendere presso il medesimo istituto di credito, intestati alla procedura concorsuale con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice; lo svincolo di dette somme verrà disposto dal Giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità, mentre per i crediti contestati lo svincolo sarà disposto su richiesta del creditore o della società debitrice, corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
4. il Liquidatore giudiziale renderà il conto della gestione a termini dell'art. 116 l.f., una volta terminato l'incarico;
5. come da progetto approvato dai creditori si dispone il riconoscimento della prededuzione dei crediti indicati in atti, meglio quantificati e riportati in dettaglio dallo stesso Commissario Giudiziale e pag. 38 della Relazione ex art. 172 LF redatta in data e precisamente:

Spese amministrative

€ 12.000,00

Professionisti per assistenza successiva all'omologa

€ 12.000,00

Compensi Organi della procedura

€ 141.000,00

Banca I. per leasing immobiliare

€ 421.034,00

M. Real Estate onorario fisso

€ 10.000,00

M. Real Estate compenso per la vendita

€ 31.500,00

Totale crediti in prededuzione

€ 627.534,00

-considerata infine l'opportunità di nominare i componenti del Comitato dei creditori in modo che sia assicurata la rappresentanza delle diverse categorie di creditori, occorre invitare il Commissario giudiziale ad indicare la possibile composizione del Comitato sulla base della specifica composizione del ceto creditorio;

P.Q.M.

visti gli artt. 180, 181, 182 l.f.,

– RIGETTA l'opposizione presentata da I. spa;

– OMOLOGA il concordato preventivo proposto da Z. C. srl

con sede in Piacenza,

– CONFERMA la dott.ssa Marina Marchetti quale Giudice delegato e l'avv. Dott. A. V. quale Commissario giudiziale;

– NOMINA Liquidatore giudiziale il **, dottore commercialista in Piacenza, che si atterrà alle indicazioni ed alle modalità di liquidazione indicate nella parte motiva;

– DELEGA al Giudice delegato la nomina dei componenti del Comitato dei creditori, con invito al Commissario giudiziale

a fornire in proposito indicazioni che assicurino la rappresentanza delle diverse categorie del ceto creditorio;

– DICHIARA chiusa la procedura di concordato preventivo;

– MANDA la Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l.f. e le comunicazioni previste dall'art. 180 co.5 l.f..

Piacenza, 06 giugno 2014